



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
NIDO

DETERMINAZIONE N. 902
del 23/12/2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE.

CIG:

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/08/2024, esecutiva, con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024-2029;
- il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, il DPCM 28/12/2011, il D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2024 ad oggetto “Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 - Approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2024 ad oggetto “Bilancio di previsione 2025 - 2027 e allegati e Piano degli Indicatori di Bilancio 2025 - 2027 - Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30/12/2024 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027 - parte contabile e affidamento dei capitoli del PEG ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28/03/2025 ad oggetto “Approvazione del PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 2027”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2025 con oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 del Comune di Porto Mantovano”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2025 ad oggetto: “Verifica del permanere degli equilibri di Bilancio 2025-2027 variazione di assestamento generale del bilancio 2025- 2027 sesta variazione al bilancio stato di attuazione dei programmi (artt. 175 e 193 del d.lgs. n. 267/2000) – Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 11/11/2025 con oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 175 del TUEL - Ottava variazione al bilancio 2025 – 2027”;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 31/07/2025 relativo la nomina dei Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa del Comune di Porto Mantovano fino al 31 luglio 2028;

Richiamata la determinazione della Responsabile del Servizio n. 490 del 23/08/2023 con oggetto “Assunzione impegno di spesa per affidamento ad ASEP srl della gestione del servizio nido d'infanzia comunale per gli anni educativi 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026.”;

Richiamate inoltre le proprie precedenti:

- determinazione n. 298 del 29/05/2025 con oggetto “Approvazione graduatoria domande di ammissione al nido comunale pervenute al 30/04/2025.”;

- determinazione n. 652 del 28/11/2024 ad oggetto “Approvazione graduatoria domande per ammissione al nido comunale pervenute al 30/10/2024.”;

Dato atto che, nel rispetto della capienza del nido comunale di cui all'autorizzazione al funzionamento, da dicembre 2025, il numero dei minori frequentati la struttura, ha raggiunto le 70 unità;

Considerato pertanto necessario procedere ad un'integrazione dell'impegno di spesa, stimato in €76.681,24 per sostenere l'aumento delle spese di gestione del nido comunale, affidato alla società in house ASEP srl, per l'incremento del numero dei minori frequentati, raggiungendo il numero dei 70 iscritti;

Premesso che:

- nel corso degli ultimi anni, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo che regola la partecipazione degli Enti Locali nelle società private, da ultimo aggiornato con la Legge di Stabilità 2015 (legge 190 del 23.12.2014) e in esecuzione del Piano di Razionalizzazione approvato dall'Ente, il Comune di Porto Mantovano, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2015 il nuovo statuto della società ASEP al fine di adeguare la società alla normativa dell'in-house providing;
- a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria, che si è tenuta il 18/12/2015 del nuovo statuto della società, che prevede la sua trasformazione in società in-house providing, i soci pubblici dovranno attuare sulla stessa il controllo analogo come definito dalla normativa europea e come regolamentato dal nuovo statuto approvato;
- in data 28/4/2016 è stato deliberato dall'Assemblea di ASEP Srl l'esclusione dei soci privati, proseguendo in tal senso il percorso di trasformazione della società in in-house providing, esecutiva dall'1/7/2016 e che conseguentemente l'assemblea dei soci ad oggi è composta da soli enti pubblici;

Preso atto che il D.Lgs. n. 36/2023 recante il “Nuovo codice dei contratti” all'art. 7 ad oggetto “Principio di auto-organizzazione amministrativa” conferma la possibilità per gli enti appaltanti di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture;

Visto altresì il D.lgs. 19/8/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in vigore dal 23.9.2016, che:

- disciplina all'art. 4, fra l'altro, le finalità perseguibili mediante società in house, che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) “produzione di un servizio di interesse generale”, b) “progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...”, d) “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente...” ed e) “servizi di committenza...”;
- dispone all'art. 16 che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati. Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del 2016;

Accertato che ASEP Srl è una società in house multiproprietà in quanto ricorrono le seguenti condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente:

- L'Ente esercita su ASEP Srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in forma coordinata con gli altri enti soci della stessa società ASEP Srl;
- Oltre l'80% delle attività di ASEP Srl sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni soci controllanti;
- In ASEP Srl non vi è alcuna partecipazione di capitali privati;

Dato atto delle attività che la società da statuto può espletare a favore degli enti locali che aderiscono ad ASEP Srl;

Preso atto che nel caso di affidamento diretto alla società in-house non risulta necessario richiedere il CIG

DETERMINA

1. Di assumere, per tutto quanto espresso in parte narrativa, l'impegno di spesa di € 76.681,24 IVA inclusa a favore della società in house A.Se.P srl di Porto Mantovano, per sostenere l'aumento delle spese di gestione del nido comunale, in quanto da dicembre 2025 vi è stato un incremento degli iscritti che ha raggiunto le 70 unità;

2. Di imputare la spesa € 76.681,24 IVA compresa come segue:

Importo	Codice	Descrizione	Bilancio
€ 76.681,24	117257145	Spese per gestione asilo nido	2025

dando atto che le somme saranno liquidate dietro presentazione di fatture e della rendicontazione delle spese sostenute

3. Di dare atto che l'esigibilità è entro il 31/12/2025;

4. Di dare atto che:

- ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è Ghisellini Angelica;
- sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.

Lì, 23/12/2025

LA RESPONSABILE DI SETTORE

PUTTINI ANNA KATIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

